NEWSLETTER N° 19/20

Milano, 30 ottobre 2020

Oggetto: Decreto-Legge n. 137/2020 del 28 ottobre 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19"

PREMESSA

Nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020 è stato pubblicato il Decreto-Legge n. 137/2020, meglio noto come "Decreto Ristori". Di seguito si analizzano le principali disposizioni.

INDICE

1. Contributo a fondo perduto per gli operatori IVA interessati da misure restrittive (art. 1) 2
2. Sospensione delle procedure esecutive immobiliari prima casa 3
3. Misure di sostegno alle imprese delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura (art. 7) 3
4. Credito d'imposta per i canoni di locazione e affitto d'azienda (art. 8) 4
5. Cancellazione della seconda rata IMU (art.9) 4
6. Proroga del termine per la presentazione del modello 770 (art. 10) 4
7. Disposizioni in materia di CIG e licenziamenti (art. 12) 4
8. Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e dei premi INAIL per le aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive (art. 13) 5
9. Disposizioni in materia di giustizia civile (art. 23) 5
10. Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario (art. 27) 5

Allegato 1 (Articolo 1) 7

::*:*:*:*:*

1. **Contributo a fondo perduto per gli operatori IVA interessati da misure restrittive (art. 1)**

Al fine di sostenere le imprese colpite dalle nuove misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO di cui all'Allegato 1.

- A chi spetta

Alle **imprese in attività** al 25.10.2020 e **svolgenti in via prevalente una delle attività di cui all'Allegato 1** (prevalentemente relativo ai settori di ristorazione, turismo e spettacolo).

- Requisito di accesso al contributo

L'ammontare del **fatturato** o dei corrispettivi del mese di **aprile 2020** deve essere **inferiore ai 2/3** del **fatturato** o dei corrispettivi **del corrispondente periodo del 2019.**

Il contributo spetta anche ai soggetti che hanno iniziato l'attività dall'1.1.2019, a prescindere dall'ammontare del fatturato o dei corrispettivi.

Il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui **partita IVA** risulti **cessata** alla data di presentazione dell'istanza.

- Modalità di erogazione

  - Per i soggetti che **hanno presentato istanza per il contributo a fondo perduto ex art. 25 del Decreto Rilancio**: il contributo è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante **accreditamento diretto** sul conto corrente bancario sul quale è stato erogato il precedente contributo.
  - Per i soggetti che **non hanno presentato istanza per il contributo a fondo perduto ex art. 25 del Decreto Rilancio**: è necessario **presentare una apposita istanza** con le stesse modalità previste per il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio.

- Ammontare dell'erogazione

Il contributo viene determinato applicando le percentuali previste dall'Allegato 1 per il relativo codice ATECO, in particolare:

  - Per i soggetti che **hanno presentato istanza per il contributo a fondo perduto ex art. 25 del Decreto Rilancio**: il nuovo contributo è calcolato sulla base del contributo già ricevuto;

- Per i soggetti che **non hanno presentato istanza per il contributo a fondo perduto ex art. 25 del Decreto Rilancio**: il contributo è calcolato sulla base dei dati trasmessi nell'apposita istanza e con i critetri previsti per il contributo di cui all'articolo 25 del Decreto Rilancio, ovvero:
    - 20% della differenza tra fatturato di aprile 2019 e fatturato di aprile 2020 per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a € 400.000;
    - 15% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a € 400.000 ed inferiori a € 1.000.000;
    - 10% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a € 1.000.000.

L'importo cosi determinato dovrà essere **moltiplicato applicando le percentuali previste dall'Allegato 1** per il relativo codice ATECO.

In ogni caso**, l'importo del contributo non può essere superiore a euro 150.000.**

L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto per un importo non inferiore a euro 1.000 per le persone fisiche e 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo in oggetto non concorre a formare base imponibile IRES e IRAP ed è erogato **nel rispetto dei limiti** e delle condizioni previsti dalla **Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final** "***Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19***", e successive modifiche.

2. **Sospensione delle procedure esecutive immobiliari prima casa**

Su tutto il territorio nazionale, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore è **sospesa fino al 31 dicembre 2020**. È, altresì, inefficace ogni procedura esecutiva effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. **Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura (art. 7)**

Il Decreto introduce, in via straordinaria e urgente, contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura. nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

Tali contributi verranno erogati **nel rispetto dei limiti** e delle condizioni previsti dalla **Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final** "***Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19***", e successive modifiche.

La platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici verranno definiti da un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. **Credito d'imposta per i canoni di locazione e affitto d'azienda (art. 8)**

Per le **imprese operanti nei settori di cui all'Allegato 1**, **il credito d'imposta** per i canoni di locazione e affitto d'azienda previsto dall'**articolo 28 del Decreto Rilancio è prorogato**, a prescindere dal volume d'affari registrato nel periodo d'imposta precedente, **per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020**.

Il credito d'imposta è riconosciuto **nel rispetto dei limiti** e delle condizioni previsti dalla **Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final** *"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"*, e successive modifiche.

Per maggiori dettagli in merito alle modalità di calcolo del credito d'imposta vi rimandiamo alla nostra **Newsletter n. 11 del 21 maggio 2020, pagg. 4-5**.

5. **Cancellazione della seconda rata IMU (art.9)**

Per le **imprese operanti nei settori di cui all'Allegato 1, non è dovuta la seconda rata** dell'imposta municipale propria (**IMU**) limitatamente agli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attivita' di cui all'allegato 1, **a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.**

Tale esonero è riconosciuto **nel rispetto dei limiti** e delle condizioni previsti **dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final** "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*", e successive modifiche.

6. **Proroga del termine per la presentazione del modello 770 (art. 10)**

L'articolo in commento **proroga il termine di presentazione del modello 770/2020 al 10 dicembre 2020**, rispetto alla scadenza originariamente fissata al 2 novembre 2020.

Tale differimento al 10 dicembre 2020 riguarda anche il termine di presentazione delle menzionate CU (contenenti esclusivamente redditi esenti/non dichiarabili con il modello 730).

7. **Disposizioni in materia di CIG e licenziamenti (art. 12)**

I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga per ulteriori 6 settimane nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.

Inoltre, vengono sospese le procedure di licenziamento fino al 31 gennaio 2021.

8. **Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e dei premi INAIL per le aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive (art. 13)**

Per le **imprese private operanti nei settori di cui all'Allegato 1**, che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato, **sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali** e dei **premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020** .

I pagamenti dei contributi sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione **entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione** fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, **con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021**.

9. **Disposizioni in materia di giustizia civile (art. 23)**

Pur nell'ambiguità dei riferimenti, da una prima analisi del Decreto si ritiene che **le misure in materia di giustizia siano applicabili fino alla data dello stato di emergenza, 31 gennaio 2021**.

Fino alla medesima data, saranno osservate le **modalità di celebrazione dell'udienza civile alternative** alla forma canonica prevista dal codice di rito, come previsto dall'art. 221 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), come convertito dalla l. n. 77/2020.

Viene, inoltre, previsto che **le udienze dei procedimenti civili alle quali è ammessa la presenza del pubblico possono celebrarsi a porte chiuse** ai sensi dell'articolo 128 c.p.c. Pertanto, con tale disposizione il legislatore ha individuato a monte una ragione in base alla quale i giudici possono disporre la trattazione delle udienze in assenza di pubblico, senza così incorrere in nullità.

10. **Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario (art. 27)**

Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, **lo svolgimento delle udienze pubbliche** e camerali e delle camere di consiglio **può effettuarsi**:

- **con collegamento da remoto, p**revio decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio. In tali casi, la segreteria comunica alle parti almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento.
- **Con decisione sulla base degli atti**, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede **mediante trattazione scritta**, con

fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica.

Torna all'indice

::*:*:*:*:*

Per specifiche richieste e chiarimenti, scrivete a: milano@eptalex.com.

(Eptalex – Garzia Gasperi & Partner)

ALLEGATO 1 (ARTICOLO 1)

Codice ATECO	%
493210 - Trasporto con taxi	100,00%
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente	100,00%
493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano	200,00%
551000 - Alberghi	150,00%
552010 - Villaggi turistici	150,00%
552020 - Ostelli della gioventu'	150,00%
552030 - Rifugi di montagna	150,00%
552040 - Colonie marine e montane	150,00%
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	150,00%
552052 - Attivita' di alloggio connesse alle aziende agricole	150,00%
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	150,00%
559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	150,00%
561011-Ristorazione con somministrazione	200,00%
561012-Attivita' di ristorazione connesse alle aziende agricole	200,00%
561030-Gelaterie e pasticcerie	150,00%
561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti	150,00%
561042-Ristorazione ambulante	200,00%
561050-Ristorazione su treni e navi	200,00%
562100-Catering per eventi, banqueting	200,00%
563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina	150,00%
591300 - Attivita' di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	200,00%
591400-Attivita' di proiezione cinematografica	200,00%
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport	200,00%
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi	200,00%
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	200,00%
799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attivita' di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	200,00%
799020 - Attivita' delle guide e degli accompagnatori turistici	200,00%
823000-Organizzazione di convegni e fiere	200,00%
855209 - Altra formazione culturale	200,00%
900101 - Attivita' nel campo della recitazione	200,00%
900109 - Altre rappresentazioni artistiche	200,00%
900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	200,00%
900209 - Altre attivita' di supporto alle rappresentazioni artistiche	200,00%
900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie	200,00%
900400-Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	200,00%
920009 - Altre attivita' connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)	200,00%
931110-Gestione di stadi	200,00%
931120-Gestione di piscine	200,00%
931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti	200,00%
931190-Gestione di altri impianti sportivi nca	200,00%
931200-Attivita' di club sportivi	200,00%
931300-Gestione di palestre	200,00%
931910-Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	200,00%
931999-Altre attivita' sportive nca	200,00%
932100-Parchi di divertimento e parchi tematici	200,00%
932910-Discoteche, sale da ballo night-club e simili	400,00%
932930-Sale giochi e biliardi	200,00%
932990-Altre attivita' di intrattenimento e di divertimento nca	200,00%
949920 - Attivita' di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby	200,00%
949990 - Attivita' di altre organizzazioni associative nca	200,00%
960410-Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)	200,00%
960420-Stabilimenti termali	200,00%
960905 - Organizzazione di feste e cerimonie	200,00%